



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Aggiornamento 2024

**Articolo 81 comma 1 della L.R. 11.03.2005 n.12 e smi
Deliberazione di Giunta Regionale XI/4348 del 22.02.2021**

**Revoca Regolamento approvato con delibera del CC n°44 del 26/11/2014
Approvato e allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 05/04/2024**

Sommario

ART.1- FINALITA'	3
ART.2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE	3
ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	3
ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE.....	3
ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'	4
ART.6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.....	5
ART.7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI	5
ART.8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE.....	5
ART.9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE.....	6
ART.10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE	6
ART.11 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI.....	6
ART.12 –INDENNITA' E RIMBORSI.....	7
ART.13 – MODULISTICA.....	7
ART.14 – Norme finali ed entrata in vigore.....	7

ART.1- FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del COMUNE DI MEZZAGO, ai sensi dell'articolo 81 – Istituzione delle Commissioni per il paesaggio, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, così come integrata dalla DGR n. XI/4348 del 22.02.2021 *“Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009”*.

ART.2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio del COMUNE di MEZZAGO, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, così come integrata dalla DGR n. XI/4348 del 22.02.2021 quale organo tecnico consultivo, che esprime pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione esprime parere obbligatorio non vincolante:
 - a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 ed all'articolo 3 del D.P.R.13.02.2017 n.31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
 - b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della LR 11.03.2005 n.12 e s.m.i.;
 - c) in merito al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR – Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.c.r. n. XI/2137 del 02.12.2021, relativamente ai progetti che si collocano oltre la soglia di rilevanza determinata sulla base dei criteri approvati con la DGR 8 novembre 2002, n. VII/11045;
 - d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione può altresì essere richiesto l'espressione di un parere riguardo:
 - a) alle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della L.R. 11.03.2005 n.12;
 - b) sui piani attuativi.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico/consultivo composta da n.3 (tre) membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico/ambientale.
2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, devono essere in possesso di uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. Il Presidente della Commissione, all'atto della nomina e per tutta la durata del proprio mandato, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea nell'ambito disciplinare di una o più materie indicate al successivo comma 5;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione;

- c) aver maturato una qualificata esperienza – almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente – negli ambiti della progettazione e della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
- 4. Gli altri membri della Commissione, all'atto della nomina e per tutta la durata del proprio mandato, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea, diploma universitario o diploma di scuola secondaria di secondo grado nell'ambito disciplinare di una o più materie indicate al successivo comma 5;
 - b) aver maturato una qualificata esperienza – almeno triennale se laureato o almeno quinquennale se diplomato, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente – in una delle materie indicate al comma 5 con specifico riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche che la Legge subdelega al Comune.
- 5. Il Presidente e gli altri membri della Commissione devono essere in possesso di un titolo di studio in una o più materie attinenti:
 - a) l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio;
 - b) la progettazione edilizia e urbanistica;
 - c) la tutela dei beni architettonici e culturali;
 - d) le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e per la conseguente valutazione e comparazione delle stesse. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
2. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale tutti i soggetti di cui alla DGR n.XI/4348/21.
3. La nomina della Commissione è effettuata con deliberazione di Giunta comunale, previa valutazione e comparazione – da parte del competente Responsabile del Servizio in materia edilizio/urbanistica– dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda all'avviso pubblico.
4. L'atto di nomina della Commissione per il Paesaggio deve indicare:
 - a) il ruolo ricoperto dai candidati nominati (Presidente, Vicepresidente, membro effettivo);
 - b) l'elenco dei candidati ammessi ma non nominati a cui la Giunta comunale, con successivo atto, dovrà preliminarmente attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno dei membri nominati;
 - c) l'elenco dei candidati non ammessi.
5. Non possono essere ammessi a far parte dell'elenco dei soggetti nominabili e non possono essere comunque nominati nel corso del tempo, i candidati che si trovano in possesso di una delle seguenti condizioni di incompatibilità:
 - a) ricoprire la carica di Consigliere o membro della Giunta del Comune di Mezzago;
 - b) qualora istituite, siano membri della Consulta, della Commissione Urbanistica o della Commissione Edilizia;
 - c) essere titolare di un contratto di lavoro – continuativo o temporaneo – con il Comune di Mezzago e/o con Enti capofila di gestione associata di funzioni/servizi comunali, con Enti, Consorzi, Aziende o Società partecipati dallo stesso Comune;
 - d) avere interessi correlati a procedimenti giudiziari in corso o a ricorsi amministrativi pendenti contro il Comune di Mezzago;
 - e) essere stato condannato, anche in primo grado, in procedimenti giudiziari o in ricorsi amministrativi contro il Comune di Mezzago;
 - f) in applicazione del principio di rotazione degli incarichi, aver ricoperto il ruolo di Presidente, Vicepresidente e membro effettivo nella Commissione per il Paesaggio competente per il territorio comunale di Mezzago nella Commissione in carica all'atto della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 1.

6. Nel corso del proprio mandato, il Presidente ed i membri della Commissione del Paesaggio, pena decadenza:
 - a) hanno l'obbligo di mantenere validi e rispettare, senza soluzione di continuità, i requisiti necessari alla nomina;
 - b) nei rispettivi ambiti professionali e nell'ambito delle materie di competenza della Commissione per il Paesaggio, non possono esercitare attività di progettazione o di consulenza alla progettazione relativamente ad interventi che ricadono nel territorio del Comune di Mezzago.

ART.6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, in caso di sua assenza le funzioni sono svolte dal Vicepresidente, mediante avviso inviato per posta elettronica certificata: l'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della seduta scelta tra una di quelle indicate al successivo comma 4; l'invio della convocazione è effettuata almeno 7 giorni prima della seduta;
2. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni;
3. Le sedute della Commissione possono essere svolte in presenza presso il Municipio o presso la sede operativa del Servizio Assetto del Territorio, in modalità videoconferenza, in modalità mista (presenza e videoconferenza) e in modalità asincrona; in quest'ultimo caso, la data e l'orario di convocazione della seduta corrisponde al termine entro il quale i membri devono esprimere il parere asincrono.
Le norme da seguire per lo svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza o mista sono quelle individuate dal vigente "Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza e in modalità mista delle sedute del Consiglio Comunale".

ART.7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri assegnati.
2. La Commissione esprime il parere di cui all'articolo 3 del presente Regolamento a maggioranza assoluta dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I membri della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado, devono assentarsi dalla seduta durante la discussione relativa all'argomento stesso.
4. In caso di svolgimento della seduta in modalità asincrona, le pratiche da esaminare dovranno essere trasmesse via posta elettronica (preferibilmente certificata) ai membri della Commissione almeno un giorno prima della data di svolgimento della seduta.
5. Alla seduta della Commissione interviene, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento o suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante; tale la funzione può essere svolta anche da altro personale individuato dal Responsabile del Procedimento.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART.8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal personale dipendente del Comune.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri Servizi del Comune qualora interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei membri della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei membri presenti, l'orario di inizio e termine della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso.

4. Il verbale, che dovrà riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante

ART.9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione; nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, al fine di garantire il rispetto dei termini prescritti dalla Legge, la Commissione deve esprimere il proprio parere non oltre la prima seduta utile successiva.
2. La Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttorio preparata dalla struttura tecnica. La Commissione ha diritto di chiedere un supplemento istruttorio ovvero richiedere documentazione integrativa e/o effettuazione di sopralluoghi; è facoltà della Commissione richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
3. Il Presidente ha facoltà di concedere l'audizione dei progettisti che ne facciano richiesta nei casi in cui l'incontro sia ritenuto utile alla formulazione del parere o alla comunicazione dello stesso ai fini dello sviluppo del progetto.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione del Comune, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART.10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - a) la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nella DGR n. IX/2727 del 22.12.2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici";
 - b) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel Piano di Governo del Territorio e nel Regolamento Edilizio comunale.

ART.11 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione per il Paesaggio rimane in carica per tutta la durata del mandato degli organi elettivi del Comune con decorrenza dalla data di eseguibilità della deliberazione di nomina.
2. I membri decadono singolarmente dalla carica – senza necessità di specifica dichiarazione o di assunzione di uno specifico provvedimento di revoca – dopo n.3 (tre) assenze consecutive.
3. Nei casi di dimissione volontaria, di decadenza per cumulo di assenze o di revoca per decadimento o mancato rispetto dei requisiti di nomina di uno dei membri, la Giunta comunale procederà alla nomina del nuovo membro scegliendo, preliminarmente, tra i soggetti indicati nell'elenco dei candidati ammessi ma non nominati in fase iniziale. Qualora tale elenco fosse esaurito, la Giunta procederà alla nomina di un soggetto idoneo scelto a seguito di un ulteriore avviso pubblico di cui al precedente art. 5 comma 1.

4. Il rinnovo della Commissione per il Paesaggio – sia in seguito della dimissione contemporanea della maggioranza dei membri assegnati, sia in fase di rinnovo degli organi elettivi del Comune – è effettuato secondo l'iter indicato all' articolo 5.
5. Per garantire la continuità dell'azione amministrativa, anche nel caso di un eventuale commissariamento prefettizio degli organi elettivi comunale, la Commissione per il Paesaggio continua a svolgere le proprie funzioni fino alla designazione della nuova Commissione che dovrà essere comunque nominata entro n.6 (sei) mesi dalla data di insediamento del nuovo Sindaco.

ART.12 –INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentato.

ART.13 – MODULISTICA

1. Le pratiche che necessitano di valutazione tecnico/amministrativa da parte della Commissione per il Paesaggio dovranno essere corredate dalla specifica documentazione richiesta dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Mezzago.
2. La completezza di tale documentazione è condizione necessaria al fine dell'accettazione delle stesse.

ART.14 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio che lo approva.
2. In fase di prima applicazione, il Servizio competente dovrà dare completa attuazione alle procedure comunali e regionali affinché la Commissione per il Paesaggio del Comune di Mezzago possa iniziare ad esercitare le funzioni paesaggistiche subdelegate a decorrere dall'esecutività della stessa.